



13571-19

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

SALVATORE DOVERE	- Presidente -	Sent. n. sez. 1299/2018
DANIELA RITA TORNESI	- Relatore -	UP - 14/06/2018
MAURA NARDIN		R.G.N. 18674/2018
LOREDANA MICCICHE'		
MARIAROSARIA BRUNO		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 12/02/2018 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI

che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di COMO in difesa di PARTI CIVILI (omissis) e (omissis) che insiste per il rigetto del ricorso.

Deposita conclusioni e nota spese.

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di LECCO in difesa di (omissis) (omissis) che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.

h

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 03 marzo 2015 il Tribunale di Lecco dichiarava (omissis) responsabile dei reati ascritti e, riconosciuto il concorso formale di cui all'art. 81, comma 1, cod. pen. lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi nove di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Condannava altresì il predetto a risarcire i danni alle parti civili costituite (omissis) s.p.a., (omissis) e (omissis), da liquidarsi in separata sede, con una provvisoria provvisoriamente esecutiva di euro 80.000,00 sia in favore di (omissis) che di (omissis) e di euro 100.000,00 in favore di (omissis) s.p.a.

Assolveva (omissis), ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per non avere commesso il fatto.

1.1. Ai predetti imputati erano contestati i reati:

capo a) di cui agli artt. 589, 41 cod. pen. perché, con concorso di cause indipendenti, il (omissis), nella qualità di gestore del ristorante « (omissis) (omissis) », e il (omissis), di installatore di una stufa in *pellet* e del relativo tubo di scarico, cagionavano, per colpa, consistita in negligenza ed imperizia la morte di (omissis), moglie del (omissis), per carbonizzazione corporea ed asfissia acuta. In particolare, il (omissis) ometteva i dovuti controlli sul corretto scarico dei fumi della stufa che bruciava in modo anomalo e il (omissis) installava la stufa e il tubo di scarico dei fumi secondo modalità non conformi alle regole dell'arte, così come prescritto anche dal libretto di istruzione della stufa, segnatamente non garantiva che tutto il condotto di scarico fosse completamente stagno in modo da preservare dal pericolo di incendio il locale, consentendo la fuoriuscita delle particelle incombuste incendiate insieme ai prodotti della combustione;

capo b) di cui agli artt. 423 e 449 cod. pen. perché, con concorso di cause tra loro indipendenti, il (omissis) e il (omissis) cagionavano, per colpa, consistita in negligenza ed imperizia, con le condotte sopra descritte, l'incendio del locale di proprietà di (omissis).

Fatti accertati in (omissis) il (omissis).

1.2. I fatti oggetto della vicenda processuale sono stati così ricostruiti dal giudice di primo grado.

A (omissis) , nelle prime ore del mattino del (omissis) , tra le 06.30 e le 07.10, mentre la temperatura esterna era prossima allo zero e stava nevicando, un incendio divampava nell'immobile sito in Via Ciclamino, di proprietà della Società (omissis) s.p.a. e da numerosi anni condotto in locazione, per l'esercizio dell'attività di ristorante-pizzeria (omissis) , dai coniugi (omissis) e (omissis) e quest'ultima moriva nel rogo.

Nella immediatezza delle indagini i responsabili dei Vigili del Fuoco, nella relazione del (omissis) , segnalavano che nel *gazebo* adiacente alla sala *bar* era collocata una stufa a *pellet* e che lo sfogo del condotto di scarico dei fumi terminava proprio a ridosso di una parete in canneto.

La causa dell'incendio veniva ipotizzata in un ritorno di fiamma o in una scintillazione anomala proveniente dalla canna fumaria della predetta stufa, rimasta accesa tutta la notte, che veicolava sulla vicina parete a canneto e, poi, sulla paglia di rivestimento del tetto, cosicché le fiamme si diffondevano rapidamente a tutta la struttura.

All'esito di tali risultanze venivano mossi al (omissis) gli addebiti di cui all'imputazione perché, secondo la prospettazione accusatoria, nel mese di (omissis) aveva venduto al (omissis) la stufa a *pellet* «modello (omissis)» e ne aveva eseguito personalmente l'installazione in difformità rispetto alle regole dell'arte.

In sede di incidente probatorio il perito, ing. (omissis), accertava che il relativo canale di scarico dei fumi, posizionato verticalmente sulla parete ad un'altezza di m. 2,35 sopra alla stufa, attraversava il muro e il suo terminale fuoriusciva dalla parete a m. 1,2 dalla trave del colmo. Confermava che tale installazione risultava effettuata in violazione delle prescrizioni tecniche previste nel manuale delle istruzioni e nel Regolamento di Igiene Tipo della Regione Lombardia che prevedevano, invece, lo sfogo del canale da fumo direttamente sul tetto tramite una canna fumaria a comignolo.

Quanto alle cause dell'incendio il perito verificava che il tiraggio dei fumi era forzato grazie ad una ventola che manteneva in depressione la camera di combustione e riteneva probabile che una scintillazione anomala (c.d. treno di scintille), anziché disperdersi nell'aria fuoriuscendo all'esterno del tubo di scarico sito sulla parete, avesse raggiunto la vicina parete in canniccio o, in alternativa, il materiale combustibile presente sul sottostante banco di lavoro, provocando l'incendio propagatosi rapidamente alle strutture del ristorante (i *gazebo*), anch'esse costituite da materiale infiammabile (legno e paglia).

1.3. Il Tribunale di Lecco perveniva al convincimento che effettivamente il (omissis), oltre ad avere venduto, in data (omissis) , la stufa modello (omissis) e i

materiali accessori (raccordi, tubi, rosoni, fascette), come comprovato dalla fattura n. <sup>(omissis)</sup> del <sup>(omissis)</sup> (per complessivi euro 2.683,90), aveva anche provveduto alla relativa installazione, compresa quella del condotto di scarico.

Deponevano in tal senso le dichiarazioni rese dai figli della vittima, <sup>(omissis)</sup> e <sup>(omissis)</sup>, i quali concordemente riferivano che i loro genitori erano clienti abituali della ditta <sup>(omissis)</sup> che aveva provveduto alle operazioni di montaggio delle tre stufe a *pellet* presenti nel locale (tutte acquistate da quest'ultimo) anche perché il loro padre non aveva alcuna competenza tecnica al riguardo.

Inoltre, la mancata indicazione della voce «installazione» sulle fatture di vendita del <sup>(omissis)</sup> e del <sup>(omissis)</sup>, rispetto a quanto attestato in quella emessa in data 01 dicembre 2006 avente ad oggetto la stufa modello <sup>(omissis)</sup>, ove era, invece, specificamente indicata anche la somma di euro 70,00 erogata a tale titolo, veniva spiegata «o con l'approssimazione con la quale sono state riportate le varie voci delle merci fornite e dei servizi resi, ovvero con il fatto che nessuna somma è stata esplicitamente richiesta dal venditore per l'installazione, perché compresa nel prezzo di vendita». Era infine evidenziato che tutte le fatture di vendita contenevano le indicazioni degli accessori necessari all'installazione con le relative misure, a dimostrazione che erano state prese sul posto per la successiva installazione delle stufe a *pellet*.

Il giudice di primo grado risolveva positivamente il c.d. giudizio controfattuale valutando che se il condotto fosse stato correttamente posizionato le scintille si sarebbero smorzate risalendo nel condotto sino all'altezza del tetto; ciò avrebbe evitato il contatto con il materiale posizionato all'esterno della struttura proprio nelle vicinanze della canna fumaria che ha dato luogo allo sprigionarsi delle fiamme.

Ed infine riteneva che le varie ipotesi alternative di innesco dell'incendio dedotte dalla difesa del <sup>(omissis)</sup> (tra cui il corto circuito elettrico, le luminarie natalizie esterne, il caricabatteria collegato all'autovettura Opel Zafira o un atto doloso nei confronti di detto veicolo e la propagazione delle ceneri del forno a legno riversata nei bidoni dell'immondizia), pur astrattamente formulabili, erano prive di concreti riscontri nelle risultanze processuali.

1.4. Con riguardo al reato di omicidio colposo commesso in danno della <sup>(omissis)</sup>, si osservava che, pur essendo accertato che la vittima, una volta raggiunto il terrazzo esterno forzando una porta finestra, era inspiegabilmente tornata indietro, tale condotta non poteva costituire causa anomala ed eccezionale in grado di interrompere il nesso di causalità risultando esclusa alcuna sua deliberata intenzione di rientrare nei locali in fiamme che sarebbe stata, in quel frangente, palesemente suicidiaria, mentre appariva più logico

ritenere che sia stata colta da malore a causa della fuliggine ovvero che abbia cercato il marito, perso momentaneamente di vista nella concitazione del momento, e quindi in preda al panico abbia smarrito l'orientamento a causa del fumo e del buio.

1.5. Il giudice di primo grado non ravvisava, invece, gli estremi di reato a carico del coimputato (omissis) che veniva assolto, ai sensi dell'art. 530 comma 2, cod. proc. pen. per non avere commesso i fatti perché risultava che il predetto aveva provveduto regolarmente alla manutenzione ordinaria della stufa e che non era emerso alcun anomalo funzionamento della stessa.

2. Con sentenza emessa in data 12 febbraio 2018 la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado e condannava il (omissis) al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili (omissis) e (omissis).

In primo luogo rigettava le deduzioni articolate nell'atto di impugnazione in ordine all'asserito difetto di prova circa l'individuazione dell'installatore della stufa nella persona del (omissis).

Osservava, preliminarmente, che le censure mosse alle dichiarazioni rese da (omissis) e (omissis) erano già state «correttamente disattese dal giudice di primo grado».

Soggiungeva che tali fonti probatorie erano supportate «anche da considerazioni di carattere logico e da nozioni di comune esperienza in quanto il fornitore di tale apparato (così come di altri similari) procede usualmente anche alla installazione di esso ed alla posa di tutti gli accessori, specificatamente di quelli che richiedono specifiche nozioni e competenze tecniche...» di cui il (omissis) non era in possesso - e, dunque, «non vi è plausibile ragione perché tali lavori, di non agevole fattibilità, dovessero essere effettuati dallo stesso acquirente o da altri.

Inoltre il fatto che la voce «installazione» non comparisse nella fattura (diversamente che in quella relativa ad altra stufa) non era considerata circostanza risolutiva «essendo verosimile che si sia trattato di una mera omissione, ritenendosi implicitamente ricompreso il relativo costo in quello di fornitura», e ciò in assenza «di alcun elemento da cui poter concretamente desumere che alla installazione abbia provveduto, contro ogni logica e comune svolgersi di tali vicende, lo stesso committente o altri soggetti».

I giudici di secondo grado concludevano ritenendo che le ipotesi alternative sull'eziologia degli eventi dedotte dalla difesa costituivano mere congetture avulse da precisi elementi fattuali, prive di sufficiente credibilità logica e

razionale, da escludersi ragionevolmente sulla base delle evidenziate considerazioni tecniche di carattere risolutivo formulate dal perito ing. (omissis).

3. Il ricorrente (omissis), a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza elevando i seguenti motivi.

3.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione agli artt. 521, comma 2, e 522 cod. proc. pen., interpretati alla stregua dell'art. 6, commi 1 e 3, CEDU, per difetto di correlazione tra il fatto contestato nell'imputazione e quello accertato in sentenza.

Sostiene che la Corte di appello di Milano ha rigettato illegittimamente tale eccezione in quanto in origine l'imputazione dei delitti di cui agli artt. 423 e 449 cod. pen. era incentrata sulla violazione di un unico ed esclusivo profilo di colpa specifica, segnatamente «per non aver garantito che tutto il condotto di scarico (della stufa) fosse completamente stagno», cioè, chiuso ed isolato, così da evitare immissioni dal suo interno all'esterno e viceversa, mentre, invece, l'addebito oggetto della pronuncia di condanna attiene all'«aver portato l'uscita del predetto condotto di scarico a parete e non al tetto».

Specifica che tale fatto, diverso ed eterogeneo, pur essendo emerso nella fase delle indagini preliminari, veniva accennato, a profilo di colpa, solo nel corso della istruttoria dibattimentale e, dunque, dopo il decorso di termini utili per l'esercizio di fondamentali facoltà difensive, tra cui la scelta dei riti alternativi e le richieste istruttorie.

Inoltre la Corte distrettuale è incorsa anche nel vizio di contraddittorietà ed illogicità della motivazione in quanto ha richiamato, a conforto della tutela e garanzia del diritto di difesa, le dichiarazioni rese nel corso dell'esame dibattimentale dal perito ing. (omissis) che riteneva il profilo di colpa descritto nel capo di imputazione privo di «alcun plausibile significato tecnico» ammettendo così, una carenza o, comunque, un difetto nell'enunciazione del fatto-reato.

3.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione agli artt. 533, comma 1, e 546, comma 1, lett.e) cod. proc. pen.

Contesta di avere provveduto personalmente e direttamente ad installare, nel (omissis), la stufa *a pellet* modello (omissis) e i relativi accessori tra cui, in particolare, il condotto di scarico e sostiene che sul punto non è stata raggiunta alcuna prova, così come puntualmente rappresentato dalla difesa sia nel giudizio di primo grado che nell'atto di appello ove sono formulati circostanziati e specifici rilievi difensivi in ordine ai quali non è stata fornita alcuna idonea confutazione.

Evidenzia che emergono numerose e circostanziate criticità sull'attendibilità e sulla credibilità dei testi (omissis) e (omissis) e, più in generale, sulla effettiva idoneità delle loro dichiarazioni a sorreggere un giudizio di prova certa in quanto:

- a) i predetti testimoni, figli della vittima (omissis) e del coimputato (omissis), sono portatori di interessi personali antinomici rispetto a quelli del Beri in quanto si sono costituiti parti civili esclusivamente nei suoi confronti, per cui le loro dichiarazioni necessitano di un rigoroso controllo attraverso la comparazione con altri specifici elementi probatori;
- b) le loro deposizioni sono assolutamente generiche in ordine alla individuazione del soggetto che avrebbe curato la materiale installazione della stufa, facendo sempre riferimento non già specificamente alla persona del (omissis) bensì alla ditta (omissis) e avevano parlato di più persone;
- c) si tratta di dichiarazioni *de relato* rispetto alle quali non era in concreto nemmeno possibile escutere i testi di riferimento;
- d) la circostanza riferita, di assoluta ordinaria quotidianità, risale a ben dieci anni prima;
- e) (omissis) si è rivelata inattendibile su altre circostanze in ordine alle quali era stata escussa durante il suo esame.

Sostiene che la Corte di appello ha inoltre argomentato, in modo del tutto illogico, nel senso che tali fonti probatorie sono riscontrate dal fatto che solitamente coloro che vendono impianti domestici di riscaldamento provvedono anche alla loro installazione nonché dalla circostanza che (omissis) era privo di specifiche competenze tecniche al riguardo, omettendo di considerare che il teste (omissis) riferiva, invece, all'udienza del 22 settembre 2014, che il predetto aveva provveduto ad effettuare degli interventi di manutenzione anche straordinaria della stufa, avvalorando così la tesi che avrebbe potuto curarne personalmente anche il montaggio.

Sottolinea, infine, che sono state fatte prevalere incerte dichiarazioni testimoniali rispetto a un dato istruttorio certo basato sulla prova documentale (le fatture in atti) da cui risultava che l'installazione non era stata effettuata dalla ditta (omissis).

3.3. Con il terzo motivo denuncia che il Tribunale di Lecco ha ravvisato la violazione delle norme cautelari contenute nel «Regolamento Locale di Igiene Tipo», Titolo III, della Regione Lombardia del 25 luglio 1989 che tutelano beni differenti (quali l'igiene e la salute pubblica) rispetto a quelli violati dagli eventi dei reati contestati (sicurezza pubblica e integrità fisica).

Rileva l'assenza del nesso di causalità giuridicamente rilevante poiché gli eventi lesivi dei reati contestati non costituiscono la concretizzazione del pericolo

che l'invocata prescrizione normativa mira a evitare. Ciò fonda un'illegittima ipotesi di responsabilità penale, contrastante con un'interpretazione costituzionalmente orientata degli art. 40 e 43 cod. pen., secondo cui il nesso eziologico fra condotta ed evento ha rilievo non solo se sussistente in termini materiali ed empirici, ma anche di prospettiva psicologica, cioè quando l'evento costituisca fatto quantomeno prevedibile - con prognosi *ex ante* - rispetto alla condotta.

Inoltre la sentenza impugnata si connota per ulteriori profili di illegittimità rispetto a quella di primo grado in quanto richiama anche profili di colpa generica, quali la «palese imprudenza ed imperizia», sottolineando che il <sup>(omissis)</sup> avrebbe dovuto far uscire lo scarico della stufa sul tetto dell'edificio principale in muratura, e non già su quello in legno del *gazebo* adiacente ove era posizionata la stufa, ovvero dotarlo di un camino di adeguate dimensioni in altezza.

Vengono, pertanto, aggiunti altri profili di colpa rispetto a quelli ritenuti nella sentenza di primo grado, a loro volta differenti da quelli descritti nel capo di imputazione.

3.4. Con il quarto motivo assume che la sentenza è affetta dal vizio di legge in relazione agli artt. 533, comma 1, e 546, comma 1, cod. proc. pen. e dal vizio di motivazione in punto di individuazione delle cause dell'incendio e della eziologia degli eventi atteso che in relazione ad ogni specifica ipotesi alternativa, sono stati richiamati concreti, precisi e circostanziati elementi probatori che minano la capacità esplicativa della perizia dell'ing. <sup>(omissis)</sup> che è stata, invece, recepita acriticamente nella sentenza impugnata omettendo di fornire alcuna risposta al riguardo.

Nel richiamare le articolate censure già svolte nell'atto di appello il <sup>(omissis)</sup> rappresenta che:

- a) la buona riuscita delle operazioni peritali era stata compromessa *ab origine* dalla mancata conservazione dello stato dei luoghi rispetto al momento dell'incendio e addirittura dalla loro manomissione e che questa criticità era stata riconosciuta dallo stesso ing. <sup>(omissis)</sup> all'udienza camerale del 1 febbraio 2012 ed emergeva altresì da alcune indicazioni contenute nelle «Linee guida per il sopralluogo giudiziario ai fini dell'investigazione antiincendi» della Direzione Centrale dei Vigili del Fuoco;
- b) l'ing. <sup>(omissis)</sup> aveva omesso di svolgere, nell'ambito delle operazioni peritali, lo specifico approfondimento tecnico della «stratigrafia», della cui rilevante importanza, in seno alla «*Fire Investigation*», era stata data la prova attraverso la produzione dello stralcio della sentenza n. 156/09 del Tribunale di Lecco relativa ad un procedimento penale per incendio colposo, del quale - fra l'altro - si era occupato anche lo stesso ingegnere, quale consulente di parte;

c) il dato materiale dal quale aveva preso le mosse il perito ai fini della sua ricostruzione degli eventi era frutto di mera congettura, in quanto disancorato da ogni benché minimo riscontro probatorio ed, anzi, smentito posto che dalle emergenze processuali non risultava provato un anomalo funzionamento della stufa tale da determinare il c.d. «treno di scintille»;

Del resto anche la sentenza di primo grado presenta profili di manifesta contraddittorietà posto che, da un lato, ha assolto (omissis) ritenendo non provato l'anomalo funzionamento della stufa, mentre ha argomentato in senso esattamente contrario in relazione alla posizione del (omissis);

d) risulta del tutto omesso l'approfondimento da parte del perito in relazione all'effettiva quantità di calore che le faville avrebbero potuto in concreto cedere alla parete mobile in canniccio, qualora fossero venute a contatto con queste ultime.

Inoltre venivano trascurati una serie di elementi che rendevano del tutto inverosimile l'ipotesi accusatoria dell'innesco dell'incendio determinato dal contatto tra le faville e la parete in canniccio, in particolare per la loro ridotta dimensione e per la consequenziale limitata potenza termica, per le rigide condizioni climatiche invernali in cui si sarebbe verificato l'innesco, per la posizione della parete in canniccio rispetto all'uscita dello scarico, per la prova di laboratorio eseguita dal consulente tecnico di (omissis), dott. (omissis).

Contesta, per difetto di prova, anche l'ipotesi accusatoria del contatto tra le faville e i barattoli che sarebbero stati posizionati sul tavolo da lavoro nei pressi della stufa evidenziando che dal primo sopralluogo delle operazioni peritali si evinceva che il tavolo da lavoro era completamente sgombro e, comunque, non emergeva alcuna certezza in ordine alla tipologia di materiale effettivamente negli stessi contenuto, nè se fossero vuoti o pieni, aperti o chiusi.

Denuncia il vizio motivazionale della sentenza impugnata in relazione alle eziologie alternative indicate dalla difesa e dotate di altrettanta attendibilità, in particolare riconducibili:

- a) ad un anomalo funzionamento degli impianti elettrici del locale « (omissis) (omissis) » posto che già in passato l'impianto elettrico dell'immobile era stato ritenuto dai Vigili del Fuoco non a norma e tale situazione di criticità era stata rilevata anche da (omissis), elettricista che aveva saltuariamente svolto manutenzione ordinaria sull'impianto;
- b) alle scintille, corto circuito o fusione del rame all'interno dei cavi delle luminarie installate sulle vetrate del " (omissis) ", a contatto con i listelli in legno (materiale combustibile) delle vetrate medesime, contigue alla copertura pure essa in legno e con substrato in paglia;

c) all'ipotesi dell'incendio doloso appiccato all'autovettura Opel Zafira parcheggiata nelle immediate prossimità della zona parete mobile di canniccio e all'uscita del condotto fumario della stufa poi propagatosi alla vicina struttura in legno costituita dal *gazebo* o a causa del collegamento, durante la notte, del caricabatteria alla autovettura del (omissis);

d) alla propagazione delle ceneri del forno a legno riversate nei bidoni dell'immondizia.

3.5. Con il quinto motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 41, comma 2, cod.pen., e all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. perchè è stata esclusa l'interruzione del nesso eziologico tra la condotta ascritta e l'evento morte di (omissis) pur risultando pacifico che quest'ultima si era messa in salvo dalle fiamme, guadagnando la via di fuga dall'immobile invaso dalle stesse, salvo poi farvi rientro opponendovi, sulla base di una mera e fragile deduzione indiziaria, lo stato psicologico della predetta.

3.6. Con il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 574, comma 2, cod. proc. pen. e 2055 cod. civ. rappresentando che è stato illegittimamente disconosciuto, ai fini delle statuizioni civilistiche, il preponderante concorso di colpa in capo al coimputato (omissis) che era stato assolto dal Tribunale di Lecco con sentenza irrevocabile.

3.7. Conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente provvedimento di rito.

4. In data odierna le parti civili (omissis) e (omissis) depositavano conclusioni scritte con le quali chiedevano il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni civili contenute nella sentenza di appello.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato nei termini che vengono qui di seguito esposti.

2. Il primo e il terzo motivo sono infondati.

2.1. Si osserva, al riguardo, che in tema di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge così da pervenire ad una incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non si esaurisce nel mero confronto letterale tra contestazione e sentenza perché vertendosi in materia di garanzie difensive

la violazione non sussiste se l'imputato attraverso l'*iter* del processo sia comunque venuto a trovarsi nella concreta condizione di potersi difendere in ordine all'oggetto dell'imputazione. Nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Rv. 257278) è stata elaborata una interpretazione teleologica dell'art. 521 c.p.p. secondo cui tale disposizione non impone una conformità formale tra i termini in comparazione ma implica la necessità che il diritto di difesa dell'imputato abbia avuto modo di dispiegarsi effettivamente, risultando quindi preclusi dal divieto di imputazione quegli interventi sull'addebito che gli attribuiscono contenuti in ordine ai quali le parti - e in particolare l'imputato - non abbiano avuto modo di dare vita al contraddittorio, anche solo dialettico. Ne consegue che, ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione, deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione.

Peraltro, nella specifica materia dei reati colposi, la concreta applicazione di tali principi presenta connotati peculiari derivanti dal fatto che la condotta colposa può essere identificata solo attraverso l'integrazione del dato fattuale e di quello normativo, con un continuo trascorrere dal primo al secondo e viceversa. Mentre nei reati dolosi - in specie commissivi - la condotta tipica risulta identificabile per la sua corrispondenza alla descrizione fattuale dalla fattispecie incriminatrice (reati di pura condotta) o per la sua valenza eziologica (reati di evento), nei reati omissivi impropri colposi la condotta tipica può essere individuata solo a patto di identificare la norma dalla quale scaturisce l'obbligo di *facere* e la regola cautelare che avrebbe dovuto essere osservata. Quest'ultima, in particolare, può rinvenirsi in leggi, ordini e discipline (colpa specifica), oppure in regole sociali generalmente osservate o prodotte da giudizi di prevedibilità ed evitabilità (colpa generica).

Com'è evidente, l'una e l'altra operazione sono fortemente tributarie della precisa identificazione del quadro fattuale determinatosi e nel quale si è trovato inserito l'agente/omittente; tanto che una modifica anche marginale dello scenario fattuale può importare lo stravolgimento del quadro nomologico da considerare. Di qui il ricorrente richiamo, da parte della giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 35943 del 07/03/2014, Rv. 260161; Sez. 4, n. 51516 del 21/06/2013, Rv. 257902), alla necessità di tener conto della complessiva condotta addebitata come colposa e di quanto è emerso dagli atti processuali; ove risulti corrispondenza tra tali termini, al giudice è consentito di aggiungere, agli elementi di fatto contestati, altri estremi di comportamento colposo o di

specificazione della colpa, perché sostanzialmente non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa.

Nel caso che occupa è lo stesso ricorrente a dare atto che il profilo di colpa che egli asserisce essere nuovo era emerso già nel corso delle indagini preliminari e fu oggetto del contraddittorio sin dal primo grado.

L'evocazione di scelte alternative è, dunque, puramente assertiva.

2. Il secondo motivo merita accoglimento.

3. Si premette che in tema di sindacato del vizio di motivazione il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez U. 13/12/1995, Rv. 203428). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve pertanto essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da antinomie e da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo", indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente, nei motivi posti a sostegno del ricorso, in misura tale da risultare radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516).

Il Collegio condivide il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui sussiste il vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett.e) cod. proc. pen. quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione alle specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito di decisività ( Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Rv. 257967). Né può ritenersi precluso al giudice di legittimità l'esame dei motivi di appello al fine di accertare la congruità e la completezza dell'apparato argomentativo adottato dal giudice di secondo grado con riferimento alle doglianze mosse alla decisione impugnata, rientrando nei compiti attribuiti dalla

legge alla Corte di cassazione la disamina della specificità o meno delle censure formulate con l'atto di appello quale necessario presupposto dell'ammissibilità del ricorso proposto davanti alla stessa Corte ( Sez. 2, n. 4830 del 21/12/1994, Rv. 201268).

3.1. Orbene nel caso in disamina, i giudici di merito attribuiscono personalmente al <sup>(omissis)</sup>, titolare dell'omonima ditta individuale, l'installazione della stufa *de qua* sulla base di una erronea e sommaria valutazione degli elementi probatori che si traduce nella manifesta illogicità della sentenza impugnata e comporta, come corollario, la violazione del canone legale di valutazione della prova imposto dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. ( Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108).

La regola di giudizio compendiata nella formula dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio» impone al giudicante l'adozione di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria, volto a superare l'eventuale sussistenza di dubbi intrinseci a quest'ultima, derivanti, ad esempio, da auto - contraddittorietà o da incapacità esplicativa, o estrinseci, in quanto connessi, come nel caso in disamina, all'esistenza di ipotesi alternative dotate di apprezzabile verosimiglianza e razionalità (Sez. 1, 24/10/2011, n. 4111, Rv. 251507). Può infatti addivenirsi a declaratoria di responsabilità, in conformità a tale regola di giudizio, soltanto qualora la ricostruzione fattuale a fondamento della pronuncia giudiziale espunga dallo spettro valutativo soltanto eventualità remote, astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e dell'ordinaria razionalità umana (Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, Rv. 262280; Sez. 1 n. 17921 del 03/03/2010, Rv. 247449; Sez. 1 n. 23813 dell'08/05/2009, Rv. 243801 ; Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Rv. 240763).

La condanna «al di là di ogni ragionevole dubbio» implica infatti che, laddove venga prefigurata una ipotesi alternativa, siano individuati gli elementi di conferma della prospettazione fattuale accolta, in modo che risulti l'irrazionalità del dubbio derivante dalla sussistenza dell'ipotesi alternativa stessa (Sez. 4, n. 30862 del 17/06/2011, Rv. 250903; Sez 4, n. 48320 del 12/11/2009, Rv. n. 245879).

In questa prospettiva, non può non rilevarsi come difetti, anzitutto, nel caso in esame, una attenta valutazione delle prove a discarico costituite dalle produzioni documentali, in quanto, a fronte dei rilievi difensivi, la Corte d'Appello oppone una mera congettura (disancorata da ogni riscontro ed approfondimento probatorio) adducendo, apoditticamente, senza precisare da quale elemento

tragga la sua valutazione, la verosimiglianza «che si sia trattato in questo caso di una mera omissione, ritenendosi implicitamente ricompreso il relativo costo in quello della fornitura».

Sul punto si rammenta che qualora la prospettazione difensiva sia estrinsecamente riscontrata da alcuni dati oggettivi, il giudice deve farsi carico di confutarla specificamente, dimostrandone in modo rigoroso l'inattendibilità, attraverso un adeguato apparato argomentativo. Più in generale, occorre osservare come il giudice sia tenuto ad interrogarsi in merito alla plausibilità di spiegazioni alternative alla prospettazione accusatoria, qualora esse vengano additate dall'oggettività delle acquisizioni probatorie. Obbligo che, nel caso *sub iudice*, non può dirsi adempiuto dalla Corte d'appello, che si è limitata ad affermare che la circostanza della mancata indicazione della voce «installazione» nella relativa fattura non può avere efficacia risolutiva.

Ed ancora, la Corte distrettuale ha posto a fondamento della decisione, *sic et simpliciter*, le dichiarazioni testimoniali rese da (omissis) e (omissis), senza rispondere alle puntuali e specifiche obiezioni difensive che ne evidenziavano, tra l'altro, i profili di genericità nella individuazione del soggetto che avrebbe curato la materiale installazione della stufa, in quanto avevano attribuito tale operazione, non già specificamente alla persona di (omissis) ma alla sua ditta. Del tutto incongrue sono poi le ulteriori argomentazioni richiamate a conforto delle predette fonti dichiarative che, come sottolineato dal ricorrente, si fondano solo apparentemente su una massima di esperienza mentre si sostanziano in un mero convincimento soggettivo non acquisito al comune sentire.

Viceversa, sulla base dei criteri appena esposti, il giudice di merito avrebbe dovuto ricostruire, con precisione, l'accaduto, in stretta aderenza alle risultanze processuali, e verificare se queste ultime, valutate non in modo parcellizzato ma in una prospettiva unitaria e globale, potessero essere ordinate in una costruzione razionale e coerente, di spessore tale da prevalere sulla versione difensiva e da approdare sul solido terreno della certezza processuale, facendo uso di massime di esperienza consolidate e affidabili e non di mere congetture, come quelle fatte proprie dalla Corte (Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Rv. 266941). E, al riguardo, occorre notare come la giurisprudenza di legittimità abbia tracciato un netto *discrimen* tra massima di esperienza e mera congettura: una massima di esperienza è un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi (Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Rv 260813). Si tratta, dunque, di generalizzazioni empiriche, tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, che forniscono al giudice informazioni su ciò

che normalmente accade, secondo orientamenti largamente diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione. Dunque, nozioni di senso comune enucleate da una pluralità di casi particolari, ipotizzati come generali, siccome regolari e ricorrenti, che il giudice intanto può utilizzare in quanto non si risolvano in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze e parametri riconosciuti e non controversi. Nelle massime di esperienza, il dato è connotato da un elevato grado di corroborazione correlato all'esito positivo delle verifiche empiriche cui è stato sottoposto e quindi la massima può essere formulata sulla base dell'*id quod plerumque accidit*. La congettura invece si iscrive nell'orizzonte della mera possibilità sicché la massima è insuscettibile di riscontro empirico e quindi di dimostrazione.

4. Coglie nel segno anche il quarto motivo di ricorso posto che la Corte distrettuale ha ommesso di valutare le puntuali allegazioni difensive che, da un lato, minavano la capacità esplicativa della perizia dell'ing. (omissis) sulla base di specifici rilievi tecnici e, dall'altro, indicavano cause dell'incendio fondate su eziologie alternative che dovevano costituire oggetto di approfondimento.

5. In conclusione, non può pertanto affermarsi che i giudici di secondo grado siano pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado attraverso un apparato argomentativo coerente con una esauriente analisi delle risultanze agli atti e con un procedimento logico caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale idoneo a condurre alla c.d. certezza processuale.

6. Tale epilogo decisorio determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi dedotti che risultano assorbiti stante la necessità che il giudice del rinvio operi un nuovo giudizio in ordine alla condotta ascrivibile al (omissis).

7. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**


Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della

Corte di appello di Milano cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso il 14 giugno 2018

Il Consigliere estensore

Daniela Rita Tornesi



Il Presidente

Salvatore Dovere



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 28/03/19



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Irene Caliendo

